



COMUNE DI CAPESTRANO

67022 PROVINCIA DI L'AQUILA

CODICE FISCALE 00199980665

tel. 0862-95227 fax 954251

COMUNE DI CAPESTRANO
N.0001237 - 04.05.2016
CAT. II CLASSE 1 PARTENZA



Ordinanza n. 19

data - 4 MAG. 2016

OGGETTO: Ordinanza per l'aratura dei terreni lungo le strade.

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di proteggere il patrimonio stradale comunale, in considerazione anche dei numerosi lavori effettuati;

CONSIDERATO che le operazioni di aratura vengono spesso effettuate al limite del confine stradale;

VISTO l'art. 15 del D. Lgs. num. 285 del 30/04/1992, successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad essa appartengono, alterarne la forma ed invadere o occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

VISTO il D.P.R. num. 495 del 16/12/1992 e s.m. ed i.;

VISTO il D. Lgs. num. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

- ◆ A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi adiacenti alle strade, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di eseguire le operazioni di aratura o trattamenti in modo da formare tra la strada stessa ed il fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi: la distanza non può essere inferiore a metri 2 per qualsiasi strada sia essa vicinale, interponderale o comunale di uso pubblico.

Coloro che hanno già eseguito le operazioni di aratura, senza osservare il limite predetto, dovranno provvedere affinché risulti una adeguata capezzagna.

Coloro i quali non ottemperino alle disposizioni citate, sanno assoggettati all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge num. 241 del 07/08/1990, si avverte che contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale in applicazione della Legge num. 1034 del 06/12/1971 e successive modificazioni, oppure potrà proporre ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. num. 1199 del 24/11/1971 entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

- 4 MAG. 2016



IL SINDACO
Antonio D'Alfonso
D'Alfonso